

Spett.le  
Acque Bresciane – S.r.l. -  
Via XXV Aprile n. 18  
25038 – Rovato (BS)

Provincia di Brescia  
Settore Ambiente – Ufficio Acqua  
Via Milano n. 13  
25126 - Brescia  
**e p.c.**  
Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Brescia  
Via Dalmazia n. 92/94  
25100 – Brescia

Amm.ne di Pontoglio  
Piazza XXVI Aprile n. 16  
25037 – Pontoglio (BS)

Direzione Centrale affari generali, gare e  
contratti, personale  
Concessioni, funzioni autorizzative, espropri  
Via Garibaldi, 57  
43100 – Parma

Mantova, \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Classifica: 6.10.20  
Fascicolo: 1058/2017A e 2089/2015A

**OGGETTO:** Richiesta di parere idraulico relativamente alla verifica del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue lungo il fiume Oglio in comune di Pontoglio (BS) ed il rinnovo del relativo scarico nel corso d'acqua medesimo.

Con nota del 11/12/2019, Codesta Società ha trasmesso allo scrivente, come richiesto dalla D.g.r. del 18/06/2019 n. XI/239, per il parere idraulico di competenza, la documentazione relativa alla verifica del rischio idraulico degli impianti esistenti per il trattamento delle acque reflue siti lungo il fiume Oglio in comune di Pontoglio (BS).

Questo Ufficio,

ESAMINATA la documentazione trasmessa a corredo della verifica e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale e Tecnica;

- Planimetria stato di fatto e di inquadramento;
- Scheda di asseverazione;

PRESO ATTO che gli impianti in argomento ricadono in fascia A del PAI, all'interno, in base al P.G.R.A, all'area di pericolosità P3 con livello di rischio idraulico frequente (H);

VISTA la valutazione conclusiva della Relazione Generale e Tecnica a firma dell'Ing. Angelo Agostini, ove si evidenzia che gli impianti di trattamento di sedimentazione, di clorazione e di ispessimento fanghi, sono soggetti a rischio idraulico di inondazione, con piena di riferimento duecentennale, riconducibili a fenomeni di tracimazione;

VISTO il documento di asseverazione, sottoscritto il 06.12.2019 dal Dott. Ing. Angelo Agostini incaricato dalla Società ACQUE BRESCIANE – S.r.l. -, che conferma l'esito negativo della verifica del rischio idraulico;

VISTO che il piano di emergenza dell'impianto non è allegato alla presente documentazione;

CONSIDERATO che il professionista incaricato alla già menzionata verifica, non ha allegato il necessario progetto che riduca e renda accettabile il livello di rischio idraulico, derivante da fenomeni di risalita delle acque di piena all'interno dei comparti dell'impianto di depurazione;

CONSIDERATO quanto dichiarato dall' Ing. Mario Angelo Giacomelli in qualità di gestore dell'impianto in questione in data 06/12/2019;

tutto ciò premesso questa Agenzia, per quanto di competenza ed esclusivamente nei riguardi idraulici ai sensi della D.G.R. Lombardia n. XI/239 del 18.06.2018, prende atto delle risultanze della Verifica del Rischio Idraulico redatto dallo studio dell'Ing. Angelo Agostini incaricato dalla Società ACQUE BRESCIANE – S.r.l. - di Brescia (BS) ed evince che al fine di poter esprimere il parere idraulico di competenza sull'impianto di trattamento delle acque reflue e sul rinnovo dello scarico in Oglio, deve ricevere il progetto di riduzione del rischio idraulico ed il Piano di Emergenza dell'impianto, nonché elaborati grafici relativi allo scarico in Oglio.

Si raccomanda sin d'ora a Codesta Società, di tenere in considerazione nella realizzazione del progetto, quanto evidenziato dallo scrivente con nota, che si allega, inviata tramite posta elettronica certificata in data 04/01/2018 e si evince che per tutto quanto descritto, lo scrivente è del parere che:

- le opere non devono comportare la riduzione della fascia di espansione della piena del fiume Oglio di cui al P.A.I. dell'Autorità di bacino, in totale difformità con gli art.29 e 30 del N.d.A. del PAI;
- l'esecuzione di opere passive che modificano le aree di espansione naturale di un corso d'acqua per la piena di riferimento classificate come fascia A e B, qualora non già previste dalla pianificazione di bacino vigente, non è ammissibile ai sensi degli art. 29 e 30 di P.A.I.;

- i livelli di rischio evidenziati dall'analisi condotta possono essere quindi ridotti solo con l'attuazione di misure organizzative e gestionali non strutturali che non possono modificare né lo stato dei luoghi, né il regime idraulico del corso d'acqua, e che riguardino lo spostamento/delocalizzazione degli ambienti a rischio, la ricollocazione degli impianti a servizio dell'attività a quote di sicurezza, la diminuzione della vulnerabilità degli edifici all'azione delle acque in piena, in termini di trasparenza e/o resistenza all'azione delle acque;
- la realizzazione di eventuali opere che diminuiscano la frequenza di allagamento delle aree in argomento può invece rappresentare una soluzione percorribile solo se la loro esecuzione non alteri, per ogni tempo di ritorno, le dinamiche fluviali (idrauliche e geomorfologiche) coinvolgendo aree altrimenti esterne alle perimetrazioni vigenti e/o non costituiscano aggravio per quelle già soggettive e per le opere idrauliche presenti nel tratto fluviale in cui si risentano i loro effetti.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE

(Ing. Alessio Filippo PICARELLI)

Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

MM/CM/cm